

Il concetto di vittima aspecifica o “surrogate victim” alla luce della disciplina organica del D. lgs n. 150 del 10 ottobre 2022 attraverso riflessioni e testimonianze operative

Giulia Baldissera¹ e Ilaria De Vanna²

Abstract: *Il presente contributo vuole essere un punto d'incontro tra la prospettiva giuridica e quella psicologica della giustizia riparativa con un particolare focus legato al concetto di vittima aspecifica o “surrogate victim” da intendersi in questo senso in maniera più ampia sotto il profilo delle potenzialità ma anche delle criticità dello strumento sul piano terminologico e giuridico, considerando le possibili implicazioni operative rispetto all'utilizzo di tale strumento, ove la vittima diretta sia presente ma non aderisca all'incontro, fornendo possibilità di lettura e strumenti utili alla riflessione operativa anche attraverso la raccolta di testimonianze di vittime all'interno dei programmi di Giustizia Riparativa. Il contributo sviluppa poi, in modo parallelo, l'analisi degli effetti psicologici e di agency per la vittima partecipante – supportata da una rassegna sistematica della letteratura – e per l'autore del reato, mostrando come l'incontro con un Altro sconosciuto ma “speculare” costituisca per entrambi un contesto di trasformazione identitaria e di recupero della autoefficacia.*

Parole chiavi: giustizia riparativa; vittima aspecifica; mediazione penale; riforma cartabia; agency.

Abstract: *This contribution aims to serve as a meeting point between the legal and psychological perspectives on restorative justice, with a particular focus on the concept of the surrogate victim (or non-specific victim). The concept is considered in a broader sense, examining both its potential and its limitations from a terminological and legal standpoint, as well as the possible operational implications associated with its use when the direct victim is present but chooses not to participate in the encounter. The article offers interpretative perspectives and practical tools to support operational reflection, also drawing on testimonies collected from victims involved in restorative justice programmes. In parallel, it explores the psychological effects and dimensions of agency experienced by participating victims—supported by a systematic review of the literature—as well as by offenders. The analysis shows how the encounter with an unknown yet “specular” Other can constitute, for both parties, a context for identity transformation and the restoration of self-efficacy.*

Key Words: restorative justice; surrogate victim; penal mediation, cartabia reform; agency.

¹ Giulia Baldissera, mediatrice esperta in programmi di Giustizia Riparativa iscritta nell'apposito elenco ministeriale dei mediatori esperti e coordinatrice dell'area penale del Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Padova, ente attuatore Cooperativa La Ginestra scs. Autrice dei §§ 1 e 3.

² Ilaria De Vanna, mediatrice esperta in programmi di Giustizia Riparativa e formatrice iscritta nell'apposito elenco ministeriale dei mediatori esperti. Cooperativa Crisi. Autrice dei §§ 2 e 2.1.

1. L'introduzione positivizzata del concetto di vittima aspecifica o “*surrogate victim*” all'interno del Dlgs 150/2022.

La giustizia riparativa nel suo complesso pone le basi di una rivoluzione dommatica rispetto alla concezione stessa del reato non più come una mera infrazione di una norma, ma come la rottura di una relazione legata al patto di cittadinanza, ponendo il fatto di reato come violazione dei diritti individuali e collettivi delle vittime positivizzando il ricorso nella disciplina del Dlgs 150/2022 al concetto di *vittima aspecifica* o, più correttamente, *surrogate victim*. La stessa disciplina si pone l'obiettivo di sostenere e facilitare l'incontro tra le persone coinvolte da un fatto di reato nella loro dimensione relazionale come emerge dall'elencazione dei programmi di Giustizia Riparativa all'interno dell'art. 53 D.lgs 150/2022, il quale stabilisce espressamente che i programmi di giustizia riparativa possono essere partecipati anche dalla persona offesa di un reato diverso da quello per cui si procede.³ Infatti, il concetto di vittima all'interno della cornice giuridica della giustizia riparativa si allarga riempiendo il lemma “*vittima*” di un ulteriore significato, non solo come persona fisica ma estendendo i diritti e le facoltà anche al soggetto giuridico offeso dal reato (art. 42, comma 1, Dlgs 150/2022), riconoscendo in tal modo la facoltà di aderire ad un programma di Giustizia Riparativa anche per quei reati di c.d. vittimizzazione diffusa.⁴ E' la medesima disciplina organica a prevedere che in questo caso il consenso alla partecipazione al programma di Giustizia Riparativa venga espresso dal legale rappresentante *pro tempore* dell'ente o da un suo delegato (art. 48 comma 5 Dlgs 150/2022). In tal senso, diventa significativo osservare come la definizione di vittima del reato coinvolge soggetti che non coincidono esattamente con le figure dell'ordinamento penale, una estensione applicabile solamente nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa. In tale accezione il concetto di danno come quello delle conseguenze derivanti dal fatto di reato assume una accezione che è relativa ai bisogni più intimi e profondi della vittima, quali ad esempio il bisogno di riconoscimento, di comprendere le ragioni o di porre domande significative per il proprio e altrui parlamento *interiore*.

Autorevole dottrina conferma tale scelta a favore dell'utile attivazione di “un percorso di mediazione anche con vittima aspecifica o surrogata. Questo consente all'autore di reato di avviare comunque un percorso di mediazione e non di rado porta benefici per entrambe le parti.”⁵ Proprio rispetto alla concretezza del significato semantico “*benefici per entrambe le parti*” si concentrerà la seconda parte del presente contributo portando anche le testimonianze delle persone che hanno partecipato a tali percorsi.

A riprova di quanto detto, la medesima Relazione Illustrativa al Dlgs 150/2022 afferma il favore e la necessità dell'applicazione di tale strumento riportando come “la vittima del reato differente non è un sostituto della vittima “diretta” e non è meno vittima di

³ Art. 53 lett. a) Dlgs 150/2022: “la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima un reato diverso da quello per cui si procede”.

⁴ Considerando n.9 della Direttiva (UE) 2012/29: “[...] un reato non è solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in. Maniera rispettosa, sensibile e professionale [...]”.

⁵ Mannozi e Lodigiani, (2017), 142.

quest'ultima". Anche la vittima aspecifica, infatti, è vittima, ancorché vittima di un reato e non del reato"⁶. In altri termini, la possibilità di attivare un programma di giustizia riparativa costituirebbe "uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto a quella convenzionale: un esempio per tutti è quello di coinvolgere in programmi di giustizia riparativa la persona offesa di un reato che resta a carico di ignoti, persona alla quale, di tutta evidenza, la giustizia classica non ha nulla da offrire."⁷

Tuttavia, non si possono negare i potenziali rischi che un eccessivo ricorso, non vagliato con attenzione, allo strumento della mediazione con vittima aspecifica possa integrare come riportato da una parte della dottrina. Infatti, se è indubbio che, in alcuni casi, può essere nell'interesse della vittima un incontro con autori di reato simili al proprio subito, è alquanto rischioso se si interpreta la mediazione con vittima aspecifica come una possibilità concessa sempre e comunque o, addirittura, in qualche modo vagliata dall'Autorità Giudiziaria già nell'ordinanza ai sensi dell'art. 129 bis c.p.p., poiché tale estensività potrebbe portare ad una visione strumentale di tale programma ai fini di concessione di alcuni benefici ad oggi normati. Nello specifico, il ricorrere a tale tipologia di programmi dovrebbe essere attenzionato dai mediatori penali sotto il profilo della concreta fattibilità anche rispetto al percorso di consapevolezza e di responsabilità emotiva a cui la persona indicata come autore del reato è giunta, nonché quantomeno informando la vittima diretta (ove presente) della possibilità che la persona indicata come autore dell'offesa, dati gli indici di fattibilità, sia pronto ad effettuare un altro tipo di programma. Tale profilo diventa ancora più pregnante per eliminare una possibile "*vittimizzazione secondaria*" come indicato dalla direttiva 2012/29/UE; difatti parte della dottrina critica questo tipo di approccio proprio concentrandosi sul concetto di sostituzione:

"Non pare, però che si possa parlare di giustizia riparativa per le vittime quando si faccia ricorso alle vittime c.d. aspecifiche o surrogate. Questi dispositivi ripropongono una dinamica «sostitutiva» tipica della giustizia tradizionale – dove il ruolo di offeso è sostituito dall'accusa pubblica – e rivelano una cultura fondamentalmente «reo centrica» che contrasta con la filosofia riparativa."⁸

Tuttavia, a parere della tesi sostenuta in tale contributo, tale possibile rischio può e deve essere contenuto – nonché è già operante dei diversi Centri di Giustizia Riparativa nazionali che devono essere allineati – attraverso la possibilità di non escludere totalmente la vittima diretta dalla consultazione, ma, basandosi sempre su un'equilibrata equa considerazione di entrambi i partecipanti ai programmi, nonché sulla tutela dal punto di vista normativo che, se effettivamente l'incidenza dei benefici riparativi può riguardare l'attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 6 c.p., l'art. 133 c.p. come criterio di commisurazione della pena a discrezione dell'Autorità Giudiziaria, non può nei reati procedibili esclusivamente a querela un esito riparativo con una mediazione con vittima aspecifica intendersi quale effetto di remissione tacita di querela, come riportato nel medesimo art. 152 c.p. che fa espresso riferimento all'effetto della remissione solo

⁶ Relazione illustrativa D.lgs. 150/2022, 19.10.2022, 532.

⁷ *Ibidem*

⁸ Bouchard, M. and Fiorentin, F. (2021).

“quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.”

Interessante osservare come, e anche in questo senso, è stato recepito dalla normativa italiana l’*Handbook* delle Nazioni Unite, che colloca la mediazione con vittima specifica o surrogata tra i “*quasi-restorative programmes*” proprio per il fatto che non si indirizza alla vittima del reato per cui si procede.

Significativo in tale contesto è porre una ulteriore distinzione tra il concetto di vittima indiretta e quello di “*surrogate victim*” spesso erroneamente assimilati. Infatti, la vittima indiretta, in linea con le indicazioni internazionali, è da intendersi in alcune ipotesi nelle quali la vittima diretta sia deceduta per mezzo del reato; in tale concezione, allargata del *vulnus* legato al fatto di reato e nella nuova definizione di vittima, si estende così la possibilità di partecipare ai programmi anche ai familiari della vittima.⁹ Si noti, all’interno delle riflessioni che il contributo vuole delineare, una omessa disposizione o quantomeno riferimento nella disciplina organica sul non fare espresso riferimento alla possibilità inversa, ossia qualora sia la vittima a chiedere di partecipare ad un programma riparativo con una persona indicata come autore dell’offesa surrogato, cioè con una persona che ha commesso ai danni di altri un reato analogo a quello che lei ha subito. L’omessa previsione, nella lettura che qui si vuole porre da un punto di vista pratico e operativo, si ritiene non debba intendersi quale divieto espresso; infatti potrebbe essere integrato nell’art. 53 lett d quando si fa espresso riferimento ad “c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa”. Tale comma apre la presunta tassativa dei programmi lasciando ai mediatori la possibilità di valutare la fattibilità rispetto a quegli interessi e a quei bisogni specifici della vittima, il cui altro significativo sia rimasto ignoto o nel caso della persona indicata come autore dell’offesa la vittima non abbia espresso la volontarietà a proseguire il programma di giustizia riparativa, rispondendo in tal modo ad una domanda ancora più ampia e significativa del Sé specifico.

Tra le prime decisioni che hanno trovato applicazione alla nuova disciplina della giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia, particolare attenzione merita, in relazione allo strumento della mediazione con vittima aspecifica, l’ordinanza emessa dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio nell’ambito del procedimento relativo all’omicidio di Carol Maltesi.¹⁰ La vicenda ha suscitato un ampio dibattito non soltanto per la particolare gravità dei fatti contestati, ma soprattutto perché il giudice ha ritenuto ammissibile l’accesso a un programma di giustizia riparativa in una fase successiva alla condanna di primo grado e nonostante l’esplicita opposizione manifestata dai familiari della vit-

⁹ Art. 42- Definizioni (Dlgs 150/2022) lett. d) familiare: il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell’offesa.

¹⁰ Corte d’Assise di Busto Arsizio, settembre 2023.

tima. Il caso risulta¹¹ particolarmente significativo poiché consente di osservare in concreto alcune delle principali questioni interpretative emerse, a seguito della possibilità dell'invio ai sensi dell'art. 129 bis c.p.p. da parte dell'Autorità Giudiziaria, anche se la vittima o le vittime indirette (da intendersi come poc'anzi indicato i familiari) abbiano manifestato la loro opposizione. Nel caso di specie, infatti, l'istanza era stata presentata dall'imputato dopo la condanna in primo grado per omicidio aggravato e soppressione di cadavere, mentre i familiari della persona offesa avevano dichiarato di non essere disponibili a qualsiasi forma di incontro o confronto con l'autore del reato. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'invio del caso al Centro per la Giustizia Riparativa territorialmente competente, valorizzando la funzione pubblica dell'istituto e la sua capacità di incidere non soltanto sulle relazioni tra autore e vittima, ma anche sulla più ampia frattura sociale generata dal fatto criminoso. Particolarmente rilevante appare il riferimento espressamente indicato dall'Autorità Giudiziaria alla possibile attivazione di un percorso con vittima aspecifica. Tale prescrizione, tuttavia, secondo chi scrive, non dovrebbe essere consigliata dall'Autorità Giudiziaria, soprattutto dopo un manifestato non consenso al programma da parte delle vittime, ma dovrebbe rimanere una valutazione propria dell'equipe dei mediatori penali del Centro di Giustizia Riparativa, il quale contatterà nuovamente le vittime, le quali potranno manifestare, dopo un'informativa ai sensi dell'art. 47 Dlgs 150/2022, il loro consenso o meno alla partecipazione al programma e potranno essere informate dell'eventuale fattibilità per la persona indicata come autore dell'offesa di un eventuale incontro con delle vittime specifiche. Tutto questo avviene come possibilità e non come prescrizione obbligatoria, non sveltendo pertanto le istanze di giustizia delle vittime stesse ma offrendogli un ruolo attivo e partecipativo come richiesto nella stessa definizione della giustizia riparativa ai sensi dell'art. 42 Dlgs 150/2022.

2. L'agency della vittima partecipante: criteri di selezione e benefici psicologici

La letteratura ha progressivamente affermato la centralità del concetto di *agency* o autoefficacia delle vittime nei processi riparativi, intendendo con esso la capacità della vittima di esercitare scelte significative, di darsi un ruolo attivo nell'incontro e di orientare il percorso verso i propri obiettivi di senso¹². La volontarietà della partecipazione non è soltanto una garanzia procedurale: essa è una condizione strutturale affinché l'incontro produca effetti psicologici benefici. Una vittima che partecipa perché pressata, o che non comprende di poter beneficiare in proprio del percorso, difficilmente accede ai meccanismi trasformativi che la ricerca ha identificato. La selezione dell'Altro aspecifico deve pertanto avvenire nel rispetto di un criterio di "adeguatezza ai bisogni": quella persona viene invitata perché il percorso può fare qualcosa per lei, non solo attraverso di lei. Nascimento *et al.*,¹³ in una revisione sistematica condotta su quarantadue studi

¹¹ Maggio - Parisi, (2023).

¹² H. Strang, (2002); J.L. Herman, (2005), 571-602; K. Daly, (2006), 134-145.

¹³ A.M. Nascimento *et al.*, 23(4), (2022), 1257-1272.

pubblicati tra il 1990 e il 2021, hanno mappato sistematicamente gli effetti psicologici della partecipazione delle vittime a percorsi di giustizia riparativa. I risultati sono organizzabili attorno a quattro aree principali. La prima riguarda la dimensione traumatica: la partecipazione al percorso riparativo si associa, in una parte significativa dei casi, a una riduzione dei sintomi post-traumatici, in particolare dell'intrusività dei ricordi e dell'ipervigilanza. Tale effetto non è automatico, ma mediato dalla qualità dell'incontro: la presenza di un mediatore competente, la strutturazione del tempo e dello spazio, e la possibilità di controllare i tempi della narrazione sembrano essere fattori cruciali. La seconda area riguarda la regolazione emotiva: le vittime partecipanti riferiscono, in misura maggiore rispetto ai controlli, una riduzione dell'intensità di emozioni come la rabbia, la paura e il senso di vergogna. In particolare, la possibilità di esprimere il proprio vissuto in un contesto strutturato e sicuro favorisce processi di elaborazione emotiva che non trovano spazio adeguato nelle sedi processuali ordinarie. La terza area concerne la percezione dell'autore: uno degli effetti più frequentemente documentati è la "umanizzazione" dell'*offender* nella rappresentazione della vittima. L'incontro, se condotto adeguatamente, consente alla vittima di ricollocare l'autore all'interno di una cornice più complessa di quella del "nemico" o del "*monster*", riducendo l'intensità della paura e favorendo una rielaborazione cognitiva dell'esperienza. La quarta area, infine, riguarda il senso di giustizia soggettiva: la maggioranza delle vittime che hanno partecipato a percorsi riparativi riferisce una percezione di equità procedurale significativamente più alta rispetto a coloro che hanno avuto accesso solo al processo ordinario¹⁴. Sentirsi ascoltate, poter fare domande, ricevere una spiegazione o un riconoscimento del danno subito: sono questi gli elementi che le vittime stesse identificano come fonte di soddisfazione, indipendentemente dall'esito sanzionatorio. Un dato particolarmente rilevante per il tema del presente contributo è che questi benefici non risultano strettamente dipendenti dall'identità specifica dell'autore. In altri termini, la qualità trasformativa dell'incontro è primariamente relazionale: ciò che conta è la possibilità di incontrare un Altro che riconosce il danno, che si assume una responsabilità, che offre un racconto comprensibile. Questa evidenza legittima sul piano empirico la pratica dei percorsi con un Altro aspecifico, a condizione che tale Altro sia adeguato – per vissuto, per bisogni e per capacità – a partecipare a un incontro di questo tipo. Sulla base della letteratura sopra richiamata, si può formulare un principio operativo che costituisce il fondamento etico e metodologico della selezione della vittima nei programmi con Altro aspecifico: la persona invitata a partecipare deve essere individuata in quanto può trarre beneficio dal percorso rispetto alla propria ferita e ai propri bisogni specifici. Non si tratta di scegliere una vittima "qualunque" né una vittima "tollerante": si tratta di identificare una persona per cui l'incontro rappresenti un'opportunità reale di elaborazione. Questo principio implica che il mediatore e il centro di giustizia riparativa debbano investire risorse significative nella fase preparatoria dettasi anche dei colloqui preliminari con la vittima, esplorando la natura della sua ferita, le sue aspettative, il suo grado di elaborazione del trauma e la sua disponibilità a entrare in relazione con un Altro sconosciuto. Una partecipazione non adeguatamente preparata può produrre effetti di ri-traumatiz-

¹⁴ H. Strang, L.W. Sherman, E. Mayo-Wilson, D. Woods e B. Ariel, 9(1), (2013), 1-59.

zazione, vanificando il potenziale riparativo del percorso e ledendo la dignità della persona coinvolta.

2.1 L'*agency* dell'autore: il parallelismo trasformativo

Il riconoscimento degli effetti psicologici e delle dinamiche di *agency* per la vittima partecipante impone di domandarsi se e in che misura meccanismi analoghi siano riscontrabili anche per l'autore del reato. La risposta, supportata da una convergenza crescente nella letteratura, è affermativa – sebbene con alcune differenze strutturali che è necessario riconoscere. Vittima e persona indicata come autore dell'offesa entrano nel percorso con risorse, bisogni e posture diverse: la vittima porta una ferita subita, la persona indicata come autore dell'offesa una responsabilità emotiva da assumere. Eppure, entrambi portano un racconto di sé che il percorso può aiutare a riscrivere. Questa simmetria strutturale – l'incontro come contesto di ri-narrazione del sé per entrambi i partecipanti – è ciò che giustifica il parallelismo analitico proposto in questo contributo. Non si tratta di equiparare la sofferenza della vittima con quella dell'autore, né di attribuire alla persona indicata come autore dell'offesa un'aura vittimistica. Si tratta, più precisamente, di riconoscere che anche l'autore è un soggetto psicologico complesso, e che il percorso riparativo può produrre su di lui trasformazioni documentabili, con implicazioni rilevanti sia per la sua responsabilizzazione, rieducazione che per la prevenzione della recidiva. Uno dei meccanismi centrali attraverso cui i programmi di giustizia riparativa producono effetti trasformativi nella persona indicata come autore dell'offesa è il decentramento del sé colpevole: la capacità di uscire dalla propria prospettiva difensiva – che tende a minimizzare, giustificare o proiettare la colpa – per riconoscere la realtà dell'altro e del danno prodotto. Questo meccanismo è facilitato, in modo paradossale, proprio dalla condizione di aspecificità dell'incontro, esplorando il medesimo senso di colpa, la vergogna, il timore del giudizio, costruendo la relazione in modo diverso: confrontato sempre con una vittima reale, portatrice di una sofferenza reale contribuendo talvolta al riconoscimento effettivo del danno, al di là delle memorie specifiche del fatto, scardinando strategie di autoconservazione identitaria. Di contro, la letteratura sugli effetti psicologici della giustizia riparativa sulla persona indicata come autore dell'offesa è meno estesa rispetto a quella sulla vittima, ma le evidenze disponibili convergono su alcuni effetti ricorrenti. Sherman e Strang,¹⁵ in una rassegna dei *Randomised Controlled Trials* condotti nell'ambito del programma RISE (*Reintegrative Shaming Experiments*), hanno documentato per gli autori che partecipavano a percorsi di *conferencing*: una riduzione significativa dei livelli di vergogna stigmatizzante, una maggiore capacità di empatia verso la vittima, e – in alcuni sottogruppi – una riduzione della recidiva. Sul piano emotivo, gli autori riferiscono frequentemente una riduzione del senso di vergogna tossica (distinto dalla vergogna riparativa, orientata al cambiamento) e un aumento della capacità di tollerare il senso di colpa senza annullarsi in esso. Questo spostamento – dalla vergogna del “sono un cattivo” alla colpa del “ho fatto una cosa sbagliata”¹⁶ – è un indicatore clinicamente significativo di cambiamento psicologico e di apertura alla

¹⁵ L.W. Sherman - H. Strang, (2007).

¹⁶ J.P. Tangney - R.L. Dearing, *Shame and Guilt*, (2002).

responsabilizzazione. Batchelor¹⁷ ha mostrato come l'incontro con la vittima produca sull'autore una trasformazione nella percezione di sé speculari a quella osservata nella vittima: se per la vittima si opera una separazione tra il *"deed"* e il *"done-to"* – la possibilità di separarsi dall'identità di "vittima" senza negare l'esperienza – per l'autore si produce una separazione tra il *"deed"* e il *"doer"*: la possibilità di riconoscere pienamente la gravità dell'azione senza essere integralmente definiti da essa. Questa operazione cognitiva ed emotiva è il presupposto per la costruzione di una nuova narrativa identitaria. In merito alla desistenza dal reato si è dimostrato con chiarezza che il cambiamento comportamentale durevole non avviene per effetto della sola deterrenza, ma attraverso un processo di trasformazione identitaria¹⁸. Il soggetto che desiste elabora una nuova storia di sé: una narrativa in cui il passato criminale viene reinterpretato alla luce di un'identità presente e futura non più definita dal ruolo di "reo". McAdams¹⁹ ha fornito le basi teoriche per comprendere come l'identità personale si costruisca attraverso narrative coerenti, internamente significative e proiettate verso il futuro. L'incontro con un Altro specifico offre all'autore un contesto privilegiato – forse unico, nel panorama delle misure penali disponibili – per questa operazione narrativa. Libero dalle cristallizzazioni del processo penale, distante dalle dinamiche di potere della relazione diretta autore-vittima, tale incontro consente all'autore di confrontarsi con una persona reale che ha subito un danno analogo a quello che lui ha causato, e di farlo senza che l'incontro riduca alla cronaca giudiziaria del fatto specifico. In questo spazio, l'autore può raccontarsi in modo diverso: non come "imputato", non come "colpevole di", ma come persona capace di vedere il dolore altrui, di assumersene la responsabilità e di immaginare un modo diverso di stare al mondo. Pertanto, il potenziale di reinvenzione identitaria è massimizzato, secondo questa lettura, proprio dalla specularità esperienziale dell'Altro specifico. La persona invitata non è estranea al tipo di vissuto che il reato ha prodotto: essa porta una ferita che "risuona" con quello che l'autore ha fatto, generando un campo relazionale in cui il riconoscimento del danno non è astratto o ipotetico, ma incarnato e presente. Questa risonanza trasforma l'incontro in un'esperienza di confronto con le conseguenze reali delle proprie azioni, che la letteratura indica come uno dei fattori più potenti di attivazione della responsabilità²⁰.

3. Case study e testimonianze provenienti da programmi di giustizia riparativa con vittime aspecifiche all'interno del Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Padova, ente attuatore Cooperativa La Ginestra scs.

Accanto alle riflessioni sviluppate in relazione sia alla vittima specifica sia alla persona indicata come autore dell'offesa aspecifica, il presente contributo ha percepito l'im-

¹⁷ D. Batchelor, II(1), (2023), 1-22.

¹⁸ S. Maruna, (2001).

¹⁹ D.P. McAdams, (1993); Id 5(2), (2001), 100-122.

²⁰ M.S. Umbreit, (2001).

portanza di soffermarsi su alcune esperienze concrete di mediazione penale con vittima aspecifica. A tal scopo sono state raccolte ed esaminate alcune testimonianze di casi seguiti dal Centro di giustizia riparativa del Comune di Padova, ente attuatore Cooperativa La Ginestra, con particolare attenzione alle ricadute che il percorso ha prodotto nei soggetti vittime aspecifiche coinvolte. Nello specifico, si presentano due programmi di giustizia riparativa afferenti a due tipologie di reato completamente distoniche in cui è stato utilizzato tale strumento:

- Una mediazione condotta su un caso con vittima aspecifica legata al capo d'imputazione ex art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia, inviato ai sensi dell'art. 129 bis c.p.p. in fase di appello dall'Autorità Giudiziaria;
- Una mediazione condotta su un caso con vittima aspecifica legata al capo d'imputazione ex art. 186 CDS, inviato ai sensi dell'art. 129 bis c.p.p. in fase di dibattimento;

L'interesse principale di tali interviste qualitative condotte sulle vittime ha avuto come scopo principale quello di comprendere come l'esperienza fosse stata vissuta dai partecipanti nelle diverse fasi del percorso: dalle aspettative iniziali, al momento dell'incontro, fino alle riflessioni maturate successivamente alla conclusione della mediazione. Rispetto alla conduzione delle interviste, si specifica che esse sono state raccolte previa acquisizione del consenso informato dei partecipanti, sia con riferimento alla registrazione sia all'utilizzo dei contenuti per finalità di ricerca. Per garantire la tutela della riservatezza, ogni elemento idoneo a consentire l'identificazione delle persone coinvolte è stato omesso e i nominativi sono stati sostituiti con iniziali di fantasia.

La prima testimonianza riguarda una persona offesa nell'ambito di un procedimento per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall'art. 572 c.p. Dopo una fase iniziale caratterizzata da esitazioni, la vittima ha scelto di aderire volontariamente al percorso di mediazione, individuando in esso la possibilità di ottenere risposte rimaste a lungo irrisolte e di confrontarsi con l'autore del reato in un contesto protetto. Dalle sue parole emerge come l'esperienza mediativa non sia stata percepita come uno strumento sostitutivo della giustizia penale, bensì come uno spazio ulteriore attraverso il quale attribuire significato all'accaduto, esprimere il proprio vissuto e vedere riconosciute le conseguenze personali derivanti dalla condotta subita. Inoltre, di rilievo è stato, per la riuscita dell'adesione consapevole allo strumento di mediazione con vittima aspecifica, oltre all'esplorazione all'interno dei colloqui preliminari da parte dei mediatori del Centro delle tematiche fattuali ed emotive legate alle violenze subite con il proprio autore specifico anche esservi alcuni aspetti oggettivi quale l'età della vittima aspecifica molto simile a quella della vittima diretta, l'informativa alla vittima diretta, la disponibilità sul piano fattuale ed emotivo che alcuni elementi legati non solo alla violenza fisica ma anche economica e psicologica combaciassero, anche la partecipazione prima di aderire a tale strumento della vittima a un Dialogo Riparativo ai sensi dell'art. 53 lett. c) che le ha permesso di sviluppare dentro di sé alcune consapevolezze rispetto al proprio vissuto e l'elaborazione di domande specifiche in un accompagnamento continuo e di cura da parte dei mediatori, fino a chiedere la possibilità dell'incontro con un altro aspecifico. L'analisi della testimonianza, cui di seguito si propone di alcuni stralci, consente pertanto di cogliere alcuni aspetti centrali della giustizia riparativa, quali il bisogno di ascolto, la ricerca di riconoscimento e la possibilità di rielaborare l'esperienza

di vittimizzazione attraverso il dialogo. Elementi che, pur manifestandosi in forme differenti a seconda delle caratteristiche del caso concreto, ricorrono frequentemente nella letteratura dedicata ai programmi di mediazione diretta tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima:

“Accoglie non inciampando nell’equivoco della tolleranza, che sopporta senza condividere: è uno spirito di considerazione dell’individuo tutto, nella sua interezza, nel suo posto nel mondo e negli eventi. Dà visibilità alla persona tutta, non la riduce al singolo fatto che solitamente motiva l’approdo ad una mediazione. Ecco, in quei momenti io **mi sono sentita accolta, creduta, vista al di là di me**. Potevo esternare esperienze taciute perché non gradata a chi ascolta. Anzi, si preferisce non ascoltare. Ero in un porto sicuro. Quindi mi trovo nella situazione, abbastanza strana direi, di confrontarmi in una mediazione che riguardava un fatto intercorso a me ed una persona che invece quella stessa fattispecie l’aveva inferita ma non a me. In termini tecnici, ero una vittima aspecifica. Se penso a quanto refrattaria sono a condividere i momenti critici, non mi spiego perché abbia accettato subito e di buon grado questa mediazione, ma istintivamente mi fidavo di mettere a nudo ricordi oscuri con persone accoglienti e soprattutto non giudicanti. Anzi, adesso che ricordo: l’ho vissuta con silenziosa speranza. Per fortuna ho partecipato.”

Ed ancora rispetto invece all’attraversamento e quindi al dopo, infatti tale mediazione ha avuto un esito riparativo di tipo simbolico ai sensi dell’art. 56 Dlgs 150/2022 permettendo il riconoscimento reciproco e rientrando nella categoria dell’esito “*scuse o dichiarazioni formali*” ella afferma che nei giorni seguenti a conclusione della mediazione penale maturava in sé uno stato “misto a consapevolezza, accettazione e risoluzione.” Ed ancora

“Non ci volevo più pensare, era finito, concluso, non avrei più visto nessuno. Invece quel ‘qualcosa di nuovo dentro’ ha continuato ad agire in autonomia. Stavo e tuttora sto facendo pace con me e con gli eventi accaduti. Non per un percorso terapeutico, non per introspezione: è uno sconosciuto senso di riappacificazione con me, con la vita. **Mi sono sentita ricomporre parti di me frammentate**. Sono sfumate antiche paure che condizionavano comportamenti quotidiani, come aver paura di uscire al mattino presto e salire in macchina, o interagire con qualcuno dal forte carattere, o ancora osare esperienze nuove. [...] Non avevo contezza delle conseguenze di quella mediazione, e sono grata a tutte le parti: i mediatori e chi ha offeso. Ho un ricordo che mi ha positivamente terrorizzata in quel momento: l’altra parte era agitata e faceva saltellare la gamba a fianco alla mia. Gli ho appoggiato leggermente la mia mano e ho detto qualcosa come “tranquillo”. Non so spiegare per quale ragione, ma ero come lui, non ero vittima o abusante o mediatore: **sentivo uno sconosciuto sentimento di appartenenza e il fatto specifico era “solo” una tappa della staffetta, aveva rilevanza lo scambio di testimone, la reciprocità nell’ammetersi vicendevolmente.**”

Significativo qui considerare l’espressione “*il fatto specifico era solo una tappa della staffetta aveva rilevanza la reciprocità nell’ammetersi vicendevolmente*”: rispetto alla considerazione e alla crisi d’indifferenziazione necessaria che i mediatori devono saper gestire, il fatto di reato aspecifico, riconosciuto ed emotivamente attraversato insieme, ha permesso, senza ricadute di vittimizzazione secondaria, il passaggio ad un piano emotivo ove la stessa vittima; trovando riconoscimento del suo ruolo di vittima di fronte all’abusante aspecifico, è riuscita ad uscire dalla cristallizzazione del ruolo permettendosi di volgere lo sguardo verso un futuro, dove la violenza, l’attacco al corpo, non è stata cancella-

ta ma attraversata facendo sfumare antiche paure che condizionavano comportamenti quotidiani.

Nel secondo caso, si tratta di un reato completamente diverso dove in questo caso la buona riuscita dei colloqui preliminari ha permesso l'incontro tra due indicibili che avevano anche delle divergenze di vissuto rispetto al capo d'imputazione; anche in questo caso è stata considerata l'età dei partecipanti e la capacità di rispondere emotivamente anche ad un portato interiore della vittima aspecifica, la quale anch'essa aveva partecipato ad un Dialogo Riparativo prima di voler avvicinarsi ad una mediazione con vittima aspecifica, che le aveva permesso di essere riconosciuta nei suoi vissuti emotivi. In tal caso, trattandosi di un capo d'imputazione relativo alla guida in stato di ebbrezza che non aveva provocato però un omicidio stradale, cosa che invece nella vittima aspecifica era un fattore importante, è stato valutato possibile l'incontro proprio perché vi era una responsabilità emotiva da parte della persona indicata come autore dell'offesa in merito alle possibili conseguenze che la scelta di eccedere il limite legato alla sostanza alcolica e il fatto accorso potevano potenzialmente provocare, tanto che anche tale mediazione è arrivata ad un esito riparativo di tipo simbolico ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 150/2022 che ha permesso, da quanto si evince dalle riflessioni della vittima che ivi si riportano, di non prescindere dalla sofferenza, arrivando ad una inaspettata vicinanza da non confondersi con la comprensione:

"Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza nel complesso molto positiva e che ha scaturito in me una "cascata" di pensieri. [...] La mediazione ci ha dato la possibilità di raccontare, rappresentare, tanti aspetti che per quanto non abbiano (e non penso debbano avere) rilievo processuale, sono comunque parte di un trauma/evento vissuto che spesso non siamo nemmeno abituati ad ascoltare. È stato un momento (dei momenti) che mi ha permesso di prendere del tempo per me stessa (per la me stessa di alcuni anni fa, così come per la me stessa di oggi) e farla sentire "ascoltata", validandone emozioni e ragionamenti ma al contempo offrendole spunti per una prospettiva (non meno dolorosa, ma) differente. Abbiamo parlato di vita e di emozioni che non sempre trovano accoglienza nella nostra società (certo, tra amici e persone, tra cui c'è una relazione di vicinanza sì, ma nella società/nei rapporti con "i terzi", quale può essere il reo, difficilmente) e così le nostre strade, di due sconosciuti, si sono incrociate e in questo incrocio hanno trovato una vicinanza proprio dove (credo) nessuno dei due poteva immaginarsi accadesse. Non si è trattato di un prescindere/bypassare la sofferenza, anzi, semmai di una (talvolta anche forte) affermazione della stessa, finalizzata alla semplice esternazione della stessa sapendo che dall'altra parte si troverà apertura e dialogo. Dialogo che, almeno per quanto mi riguarda, ha un po' fatto ordine in un "disordine" che era stato scaturito da un evento traumatico e che, in parte, era semplicemente rimasto lì, in un cassetto della mente e del cuore che c'è ma nessuno ha voglia di aprire. È stato poi molto bello scoprire e prendere atto di una certa capacità, estremamente spontanea e affatto cercata, di cambiare atteggiamento dentro me stessa e passare da una prospettiva di giudizio a una di (se non comprensione, sicuramente) di inaspettata vicinanza. Lo descriverei veramente come un percorso di incontro, dove il percorso è stato importante quanto l'incontro e penso sia stato proprio quello che, complice una certa disposizione di noi "parti" (ho nettamente percepito una acquisita "auto-responsabilizzazione" da parte del mio interlocutore) ha portato a un confronto e dialogo costruttivo, in cui vi è stato un rispettoso riconoscimento della sofferenza altrui (più da un lato ma non così univoco come ci si potrebbe aspettare), che ha portato, forse - credo e spero - alla costruzione di un "nuovo ordine", sia dentro di me ma per certi versi anche "fuori". Ricordo che sono uscita da quella

stanza con un bel vortice di emozioni, che è stato in grado di scombussolarmi ma anche (nonostante la “forza di un vortice”) di darmi pace e una carezza al cuore. Nell'apprezzare e ripensare al bel percorso che ho avuto l'occasione di fare, complice anche il mio lavoro, ho anche continuato a ragionare sull'argomento arrivando a pormi delle questioni. Si tratta di interrogativi rispetto al quale io mi sto indirizzando in un senso, ma mi rendo conto vi siano comunque più possibili risposte.”

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sistematicamente osservato, si nota come l'ampliamento del lemma vittima ad intendere sul piano della giustizia riparativa anche una vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, come anche intendendosi i familiari c.d. vittime indirette od ancora il soggetto giuridico offeso, amplia i partecipanti al programma di giustizia riparativa e possa portare ad una risposta alla domanda di giustizia interiore ed emotiva delle vittime più ampia. Infatti, si permette, di contro, soprattutto nei reati a vittima diffusa o i c.d. “reati senza vittime” alle persone indicate come autori dell'offesa una possibilità di responsabilizzazione emotiva ed uscire dall'autogiustificazione narrativa, permettendo di vedere, attraverso la narrazione le conseguenze prodotte dalle proprie scelte direttamente su un altro aspecifico ma reale.

Tuttavia, si sono riscontrate e sollevate anche delle criticità e l'importanza di linee guida e sviluppi operativi comuni tra Centri, Autorità Giudiziarie e in generale gli operatori di giustizia coinvolti, per evitare forme di vittimizzazione secondaria derivanti dal perseguire questi programmi senza quanto meno informare la vittima diretta (nei casi in cui essa vi sia) o le vittime indirette (i familiari), nonché sul piano terminologico, si è argomentata l'inadeguatezza dell'espressione “vittima aspecifica”, sostituendola con la formula simmetrica di “Altro aspecifico”, applicabile ad entrambi i partecipanti al percorso di mediazione aspecifica.

Sul piano metodologico, si è indicato il principio di adeguatezza ai bisogni come criterio fondamentale per la selezione della persona invitata a partecipare, sottolineando come tale selezione debba rispondere in primo luogo agli interessi della vittima partecipante. Sul piano psicologico, si è sviluppata un'analisi parallela degli effetti trasformativi dell'incontro per entrambi i soggetti, mostrando come i meccanismi di *agency*, di regolazione emotiva e di ri-narrazione identitaria operino – con differenze strutturali ma con analogie significative – tanto per la vittima quanto per l'autore. Infatti, dalle stesse testimonianze di vittime aspecifiche emerge un quadro in cui il percorso riparativo con Altro aspecifico non è né una soluzione di ripiego né un surrogato del percorso con la vittima diretta: esso è una forma specifica di incontro, con caratteristiche proprie, che può produrre effetti trasformativi particolarmente profondi proprio in virtù della sua struttura relazionale. La condizione di aspecificità – il non conoscersi, il non essere legati dalla specifica vicenda giudiziaria – non impoverisce l'incontro, lo arricchisce di un ulteriore significato che comporta la possibilità di “spezzare le catene del male” attraverso il dialogo, il riconoscimento e l'incontro. Infine, tale potenziale enorme e critico allo stesso tempo per certi versi, deve, come sottolineato dal presente contributo muoversi in un quadro concettuale adeguato che prevede: un'informativa adeguata alle vittime dirette

(ove presenti), l'evitamento di prestabilire una fattibilità di tale strumento a priori nelle ordinanze ancora prima dell'accesso delle medesime vittime al Centro e della valutazione della fattibilità dello strumento da parte dei mediatori, di contro aumentare la possibilità, ove presenti i presupposti consapevolezza e responsabilità emotiva da parte della persona indicata come autore dell'offesa il ricorso a tale strumento che come analizzato porta nel concreto per entrambi i partecipanti benefici sul piano emotivo e quotidiano personale differenti ma concreti.

Bibliografia

- Batchelor, D. (2019) *How restorative justice 'works': psychological changes expected and experienced by victims who communicate with offenders*. Doctoral thesis. Cambridge: University of Cambridge.
- Batchelor, D. (2023) *Separating the "Deed" From the "Done-To": restorative justice and victim identity transformation*, *Restorative Justice: An International Journal*, 11(1), pp. 1–22.
- Bouchard, M. - Fiorentin, F. (2021) *Sulla giustizia riparativa*, *Questione Giustizia*, 23 novembre.
- Bouchard, M. - Fiorentin, F. (2024) *La giustizia riparativa*. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- Braithwaite, J. (1989) *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002) *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Corte d'Assise di Busto Arsizio (2023) Ordinanza 19 settembre 2023, Pres. Fazio, Est. Ferrazzi.
- Daly, K. (2006) *The limits of restorative justice*, in Sullivan, D. and Tifft, L. (a cura di) *Handbook of Restorative Justice*. London: Routledge, pp. 134–145.
- Herman, J.L. (2005) *Justice from the victim's perspective*, *Violence Against Women*, 11(5), pp. 571–602.
- Hobbs, A., Cienfuegos-Silvera, R. - Wylie, L. (2021) *Variations in victim presence in restorative youth conferencing programs: the use of surrogate victims increases reparation completion*, *Victims & Offenders*, 16(5), pp. 712–733.
- Italia (2022) Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Riforma Cartabia). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Serie Generale, n. 243, 17 ottobre 2022.
- Maggio, P. - Parisi, F. (2023) *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, *Sistema Penale*, 19 ottobre.
- Mannozi, G. - Lodigiani, G.A. (2017) *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*. Torino: Giapichelli.
- Maruna, S. (2001) *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Washington, DC: American Psychological Association.
- McAdams, D.P. (1993) *The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self*. New York: Guilford Press.
- McAdams, D.P. (2001) *The psychology of life stories*, *Review of General Psychology*, 5(2), pp. 100–122.
- McCold, P. - Wachtel, T. (2002) *Restorative justice theory validation*, in Weitekamp, E.G.M. e Kerner, H.-J. (a cura di) *Restorative Justice: Theoretical Foundations*. Cullompton: Willan Publishing, pp. 110–142.
- Nascimento, A.M. et al. (2022) *The psychological impact of restorative justice practices on victims of crimes: a systematic review*, *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(4), pp. 1257–1272.

- Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (2012) Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 315, 14 novembre 2012.
- Sherman, L.W. e Strang, H. (2007) *Restorative Justice: The Evidence*. London: The Smith Institute.
- Strang, H. (2002) *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Strang, H., Sherman, L.W., Mayo-Wilson, E., Woods, D. - Ariel, B. (2013) *Restorative justice conferencing (RJC) using face-to-face meetings of offenders and victims*, Campbell Systematic Reviews, 9(1), pp. 1-59.
- Tangney, J.P. - Dearing, R.L. (2002) *Shame and Guilt*. New York: Guilford Press.
- Umbreit, M.S. (2001) *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Zehr, H. (2002) *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.